

Lezione del 7 marzo 2018

5. L'azienda

5.1. L'azienda, l'avviamento, il trasferimento dell'azienda.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale



Che cosa è?

“il complesso dei beni *organizzati* dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.).

Apparato strumentale di cui si avvale l’imprenditore per svolgere la propria attività.

- Beni materiali (locali, macchinari, attrezzature, merci)
- Beni immateriali (diritti di proprietà industriale)

Natura *dinamica* dell’azienda.

L'azienda e l'impresa: differenze.

L'azienda come apparato strumentale di cui si dota l'impresa.

Peculiarità:

- ✓ L'azienda non come centro di imputazione di diritti e obblighi (non va confusa con l'imprenditore), ma...
- ✓ come oggetto di una disciplina peculiare con riferimento alla sua ***circolazione***.

Peculiarità della circolazione dell'azienda

Cessione dell'azienda non tanto come trasferimento di un insieme di beni, quanto come **subentro** di un **nuovo imprenditore** nell'esercizio di un'attività di impresa già in essere

Esigenza di preservare la **continuità** nella gestione dell'attività di impresa:

- Obblighi pubblicitari;
- Divieto dal compiere determinati comportamenti volti a minare l'efficacia del trasferimento;
- Agevolazione nel subentro dei rapporti giuridici in essere.

Cosa è l'azienda: segue

Come si determina l'appartenenza di un bene all'azienda?

- Criterio della destinazione impressa dall'imprenditore.
- Non rileva, per contro, il titolo giuridico che legittima l'imprenditore all'uso del bene;



Elemento centrale è l'organizzazione imprenditoriale che attribuisce all'insieme dei beni un **vincolo funzionale**, rendendoli un **insieme unico**.

L'avviamento

Il vincolo funzionale impresso dall'imprenditore all'*insieme dei beni aziendali stabilmente destinati all'attività di impresa* fa sì che questi assumano, insieme, ***maggior valore*** (i.e. rilevanza economica propria) ***rispetto alla mera sommatoria degli stessi***



Attitudine alla produzione di nuova ricchezza


Maggior valore = avviamento.

La tutela dell'avviamento come obiettivo di alcune norme (i.e. divieto di concorrenza)

L'avviamento

Avviamento oggettivo

Valore insito al **coordinamento efficiente** dei diversi **beni aziendali** (es. produrre in larga scala a costi esigui).



Avviamento soggettivo

Abilità dell'imprenditore nel **formare, attirare e accrescere** la **clientela**.



Il trasferimento dell'azienda

- Regime speciale legato alla sua **circolazione** come **complesso unitario** di beni;
- **Irrilevanza di un titolo giuridico** di **proprietà** in capo all'imprenditore;
- Art. 2556 “[...] contratti che hanno ad oggetto il **trasferimento della proprietà** o il godimento dell'azienda [...]”

Trasferimento = **cessione** del *fascio di posizioni giuridiche eterogenee* sui singoli beni (diritti di proprietà, diritti reali, diritti personali di godimento) dall'imprenditore ad un soggetto terzo.

Oggetto del negozio di trasferimento dell'azienda

- Tutti i singoli elementi, *a prescindere da una loro indicazione analitica*;
 - È sufficiente identificare l'azienda (sede, settore di attività, ditta, etc.);
 - Eccezione per immobili aziendali, beni mobili registrati, DPI.
- A certe condizioni, **autonomia giuridica** dei **singoli beni** rispetto all'insieme (i.e. passibili di trasferimento senza l'azienda):
 - Non devono essere **beni essenziali** del complesso aziendale (i.e. cuore dell'apparato organizzativo);
 - Devono essere **espressamente esclusi** dal trasferimento dell'azienda o venduti indipendentemente (leggi: prima).

Il trasferimento dell'azienda: segue

- Il “trasferimento di azienda” **non** rappresenta un **tipo negoziale autonomo**: può avvenire tramite
 - vendita, donazione, permuta, conferimento in società, etc.
- Che forma deve avere? **mutua** la forma eventualmente richiesta dal tipo negoziale.
 - Ad es. in caso di donazione è richiesta la stipula per atto pubblico;
- Si richiede il rispetto delle formalità previste per il trasferimento dei singoli beni:
 - Es. il trasferimento della proprietà su un bene immobile richiede la forma scritta;
 - Pena l'invalidità **parziale** del contratto di trasferimento.

Forma e pubblicità del trasferimento

Art. 2556 c.c.

A. Forma necessaria per la **validità del trasferimento:**

- Forma richiesta dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda;
- Forma richiesta dalla legge per la particolare natura del contratto.

B. Forma richiesta per **fini probatori** e per **l'opponibilità dell'atto ai terzi.**

- Forma scritta;
- Deposito presso il Registro delle Imprese;

Il ramo di azienda

- Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o un suo **ramo**, definito come:

una “parte dell'azienda intesa come **articolazione funzionalmente autonoma** di un'attività economica organizzata [...] (art. 2112 c.c.)”.

- Cosa si intende per “articolazione funzionalmente autonoma”?